legalitax
STUDIO LEGALE E TRIBUTARIO

NEWSLETTER N. 13/2020
del 5 marzo 2020

AREA TAX

CIRCOLARI, PARERI, COMMENTI, ATTI NORMATIVI, RISOLUZIONI, RISPOSTE AD INTERPELLO E CONSULENZA GIURIDICA IN MATERIA FISCALE E DOGANALE

Le modalità di applicazione delle ritenute ai piani di incentivazione
Il trattamento fiscale delle remunerazioni corrisposte ai lavoratori neo-domiciliati
La valutazione anti-abuso di un'operazione di scissione parziale non proporzionale

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La deducibilità delle perdite fiscali antecedenti al trasferimento della sede della direzione effettiva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere della prova di inerenza per i beni strumentali
L'insussistenza della doppia imposizione in relazione ai redditi degli amministratori non dedotti
La discrezionalità nella determinazione delle quote di ammortamento
La non assoggettabilità ad Iva delle rimanenze nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda

Le modalità di applicazione delle ritenute ai piani di incentivazione

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 febbraio 2020, n.78

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, l'imputazione del reddito di lavoro dipendente è disciplinata dal principio di cassa, in base al quale, i compensi di qualsiasi natura, rilevano fiscalmente al momento dell'effettiva percezione da parte del lavoratore, ha chiarito che, il sostituto d'imposta che corrisponde, in aggiunta alle remunerazioni ordinarie, ulteriori forme di incentivazione, è tenuto ad operare la ritenuta di cui all'art.23 del dpr 29 settembre 1973, n.600:

- all'atto dell'erogazione, nel caso in cui gli incentivi siano corrisposti sotto forma di *cash bonus*;
- all'atto del trasferimento, nel caso in cui gli incentivi siano corrisposti sotto forma di diritto gratuito alla sottoscrizione di azioni.

torna su

Il trattamento fiscale delle remunerazioni corrisposte ai lavoratori neo-domiciliati

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 27 febbraio 2020, n.78

L'Agenzia delle entrate, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, per stabilire se la remunerazione percepita da una persona fisica, che trasferisce la propria residenza fiscale in Italia, può considerarsi reddito prodotto all'estero, è necessaria la lettura "a specchio" dell'art.23 del Tuir, secondo il quale, un reddito si considera prodotto in Italia quando è possibile stabilirne un collegamento con una fonte produttiva situata nello Stato. Inoltre, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, qualora il suddetto reddito si consideri prodotto all'estero, non trova applicazione l'ordinario regime di tassazione progressiva, bensì l'imposta sostituiva sui redditi prodotti all'estero, di cui all'art.24-*bis* del Tuir, così come introdotto dall'art.1, comma 152 della legge 11 dicembre 2016, n.232.

torna su

La valutazione anti-abuso di un'operazione di scissione parziale non proporzionale

Agenzia delle entrate – Risposta ad istanza di interpello del 21 febbraio 2020, n.72

L'Agenzia delle entrate, in tema di operazioni straordinarie, ha chiarito che, la particolare ipotesi di scissione parziale non proporzionale, di cui all'art.2506, comma 2 del codice civile, in base alla quale, ad uno o più soci della società scissa non sono assegnate le partecipazioni della società beneficiaria di nuova costituzione, ma viene loro attribuita una maggior partecipazione nella stessa società scissa, non integra i presupposti dell' abuso del diritto, di cui all'art.10-bis della legge 27 luglio 2000, n.212 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente), in quanto non determina alcun vantaggio fiscale indebito, anche quando l'operazione ha ad oggetto beni immobili. In particolare, aggiunge l'Amministrazione finanziaria, nel passaggio del patrimonio immobiliare dalla società scissa alla beneficiaria, non si ravvisano profili elusivi, né ai fini delle imposte dirette, né ai fini dell'imposta di registro, in quanto trattasi di operazione fiscalmente neutrale, ai sensi dell'art.173 del Tuir.

torna su

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

La deducibilità delle perdite fiscali antecedenti al trasferimento della sede della direzione effettiva

Corte di Giustizia – Sentenza del 27 febbraio 2020, causa C-405/18

La Corte di Giustizia, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, nell'ipotesi in cui, una società costituita in uno Stato membro dell'Unione europea trasferisca la sede della propria direzione effettiva in un altro Stato membro, trova applicazione il principio di libertà di stabilimento, di cui all'art.49 del trattato Ue del 7 giugno 2016. Tuttavia, aggiunge la Corte, tale principio non garantisce che detta operazione sia fiscalmente neutra e pertanto, anche al fine di prevenire il rischio di doppie deduzioni, lo Stato membro verso il quale avviene il trasferimento può legittimamente escludere la possibilità, per la società, di dedurre una perdita originatasi, negli esercizi precedenti, nello Stato d'origine in cui la stessa è stata costituita.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

L'onere della prova di inerenza per i beni strumentali

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 febbraio 2020, n.4410

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ricordando preliminarmente che, il principio di inerenza, di cui all'art.109, comma 5 del Tuir, consiste nella correlazione tra i costi sostenuti e un'attività potenzialmente idonea a produrre utili, ha chiarito che, lo stesso deve essere provato dal contribuente anche con riferimento ai beni strumentali allo svolgimento dell'attività d'impresa. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, in relazione a tali beni è previsto un onere della prova semplificato, in quanto, il contribuente, può limitarsi a produrre elementi atti a dimostrarne l'inerenza, mentre l'Amministrazione finanziaria può contestarne esclusivamente la carenza o insufficienza, ovvero individuare altre circostanze di fatto idonee a inficiare gli stessi.

torna su

L'insussistenza della doppia imposizione in relazione ai redditi degli amministratori non dedotti

Corte di Cassazione – Sentenza del 20 febbraio 2020, n.4400

La Corte di Cassazione, ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'applicabilità, alle remunerazioni "aggiuntive" erogate agli amministratori in virtù di particolari deleghe ad essi rilasciate, del divieto di doppia imposizione del reddito, di cui all'art.67 del dpr 29 settembre 1973, n.600. In particolare, la Suprema Corte, ha chiarito che, se non vi sono i presupposti per la deducibilità dei compensi agli amministratori, il fatto che da un lato essi non vengano dedotti dalla base imponibile societaria, e dall'altro rappresentino redditi delle persone fisiche ai quali i compensi sono corrisposti non integra una doppia imposizione in senso giuridico, in quanto il presupposto della tassazione è diverso, infatti, in un caso si tratta di costi non dedotti dalla base imponibile societaria ai fini Ires, nell'altro, di redditi percepiti da persone fisiche e in capo ad esse direttamente tassati.

torna su

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA

La discrezionalità nella determinazione delle quote di ammortamento

Corte di Cassazione – Ordinanza del 13 febbraio 2020, n.3618

La Corte di Cassazione, in tema di imposte sui redditi, ha chiarito che, le quote di ammortamento del costo dei beni strumentali devono essere rapportate, in modo uniforme,alla durata normale di utilizzazione del bene e non possono, in assenza di adeguata giustificazione economica desumibile dalla nota integrativa, variare in relazione alle diverse annualità. Infatti, aggiunge la Suprema Corte, la determinazione discrezionale delle quote di ammortamento si pone in netto contrasto con gli artt.102 e 109 del Tuir e a nulla rileva l'assenza di risparmio d'imposta e/o di danno erariale.

torna su

La non assoggettabilità ad Iva delle rimanenze nell'ambito di un contratto di affitto d'azienda

Corte di Cassazione – Ordinanza del 12 febbraio 2020, n.3415

La Corte di Cassazione, in tema di Imposta sul valore aggiunto, ha chiarito che, nell'ipotesi di affitto di azienda, di cui agli att.1615 e ss., 2561 e 2562 del codice civile, il concedente trasferisce all'affittuario esclusivamente il diritto personale di utilizzo dell'azienda quale bene produttivo, e non anche la titolarità dei beni che la costituiscono, ivi incluse le rimanenze. Pertanto, aggiunge la Suprema Corte, affinché si realizzi il presupposto per l'applicazione dell'Iva, ossia il trasferimento di queste ultime in capo all'affittuario, è necessaria un'apposita manifestazione di volontà delle parti.

torna su

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

dott. Alessandro Pinci

dott. Diego Annarilli
dott. Carmine Elio Ascione

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it